

# COMUNE DI ROVIO

Piazzetta n.°1  
casella postale 71  
6821 Rovio  
tel. : 091 649 82 91  
fax.: 091 649 42 81  
e-mail: [comune@rovio.ch](mailto:comune@rovio.ch)

## REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI ROVIO

# REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI ROVIO

---

## I. Norme generali

### Art. 1

#### Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione, il finanziamento degli impianti dell'acquedotto, la distribuzione dell'acqua potabile e tutti i rapporti fra l'Azienda Comunale Acqua Potabile di Rovio (in seguito nominata Azienda) e gli utenti, riservate le disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.

L'azienda promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua potabile, come bene comune.

### Art. 2

#### Protezione delle acque

#### Principio

L'Azienda e ogni utente sono tenuti a collaborare alla protezione delle acque. È vietato provocare contatti tra le reti dell'acqua potabile ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazione esterna o inquinamento delle stesse.

### Art. 3

#### Costituzione

L'Azienda è istituita in virtù degli articoli 192b e seguenti della Legge organica comunale (LOC).

L'Azienda è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio Comunale ed è amministrata dal Municipio.

Fatte salve le prerogative del Consiglio comunale e del Municipio, la gestione delle infrastrutture e dei beni dell'Azienda, può essere affidata a terzi tramite un mandato di prestazione. I suoi compiti sono quelli che spetterebbero all'Azienda e al Municipio, in particolare quelli definiti dal mandato.

### Art. 4

#### Compiti dell'Azienda

L'Azienda costruisce, mantiene in esercizio ed amministra gli impianti dell'acquedotto, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali, riservati accordi di collaborazione intercomunali fissati da specifiche convenzioni soggette all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Azienda fornisce all'utenza, nei limiti della disponibilità degli impianti, l'acqua potabile per uso pubblico, domestico, industriale, artigianale, commerciale ed agricolo, alle condizioni del presente regolamento e secondo le vigenti condizioni tariffarie su tutto il territorio del Comune.

La qualità dell'acqua potabile deve soddisfare la Legge federale sulle derrate alimentari.

L'Azienda assicura nella stessa misura, e secondo le possibilità delle proprie installazioni, l'erogazione dell'acqua necessaria per la lotta contro gli incendi.

#### Art. 5

##### Definizione del regolamento

Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche del rapporto fra l'Azienda ed i suoi utenti denominati in seguito abbonati.

## II. Organizzazione

#### Art. 6

##### Organizzazione dell'Azienda e dipendenti

Gli organi dell'Azienda sono:

1. il Municipio;
2. il Consiglio comunale
3. la Commissione di revisione.

Il personale dell'Azienda è nominato dal Municipio e sottostà alle disposizioni del relativo regolamento organico per i dipendenti comunali.

#### Art. 7

##### Competenze

##### Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile di tutta l'amministrazione dell'Azienda e risponde di fronte a terzi ed in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo dell'Azienda, propone e fa eseguire tutte le migliorie che si rendono necessarie al buon funzionamento della stessa.

Inoltre:

- a. presenta al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo dell'anno amministrativo,
- b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere,
- c. propone i regolamenti dell'azienda e le sue eventuali modifiche,
- d. allestisce le tariffe di sua competenza,
- e. emana delle direttive per gli installatori concessionari,
- f. nomina il personale necessario,
- g. delibera sugli appalti per le costruzioni e le forniture,
- h. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti,
- i. ratifica i contratti di abbonamento,
- j. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Il Municipio incaricherà, secondo le norme del regolamento comunale, i seguenti impiegati per l'Azienda Acqua Potabile:

- a) responsabile e sostituto della sorveglianza delle opere costituenti l'acquedotto, con le seguenti mansioni:
  - praticare una visita ogni mese a tutto l'impianto, specialmente al serbatoio e al pozzo di pompaggio;
  - provvedere alla sorveglianza delle fontane pubbliche;
  - conservare le chiavi delle camere e dei serbatoi e gli strumenti necessari alla manutenzione, tenersi a disposizione dell'autorità di sorveglianza per i necessari controlli;
  - praticare ispezioni straordinarie agli impianti di captazione e di accumulazione dopo gravi intemperie;
  - segnalare le riparazioni e gli accorgimenti che s'impongono d'urgenza;

- annotare su apposito registro, da tenere a disposizione dell'autorità di sorveglianza e del Municipio, tutte le visite e i lavori fatti all'acquedotto, con le osservazioni del caso;
  - collaborare alle ispezioni dell'Autorità cantonale di vigilanza sugli acquedotti (Laboratorio cantonale di igiene);
- b) responsabile e sostituto della manutenzione delle opere costituenti l'acquedotto, con le seguenti mansioni:
- eseguire la pulizia dell'impianto almeno una volta all'anno;
  - provvedere alla manutenzione delle fontane pubbliche;
- c) responsabile e sostituto della lettura dei contatori;
- d) responsabile e sostituto della contabilità e dell'amministrazione.

#### Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale ha le seguenti competenze:

- a) adotta i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
  - b) adotta le tariffe di cui al presente regolamento;
  - c) esamina ed approva i conti preventivi e i conti consuntivi;
  - d) autorizza le spese di investimento;
  - e) autorizza il Municipio ad intraprendere e stare in lite, a transigere o a compromettere.
- Sono riservate le procedure amministrative.

#### Art. 8

##### Commissione di revisione

~~La Commissione di gestione del Consiglio comunale esplica la funzione di Commissione di Revisione come all'art. 19 LMSP.<sup>1</sup>~~

#### Art. 9

##### Contabilità dell'Azienda

Giusta gli articoli 33 RGFCC, la contabilità dell'Azienda è tenuta e presentata separatamente da quella del Comune, secondo le norme di riferimento valide per i comuni (modello contabile armonizzato).

### III. Erogazione e qualità dell'acqua

#### Art. 10

##### Modo di erogazione

L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:

- a) deflusso illimitato: per l'alimentazione di idranti;
- b) deflusso misurato: per usi pubblici, domestici, industriali, artigianali, commerciali e agricole, cantieri edili, irrorazione di aree private e per scopi o edifici pubblici.

#### Art. 11

##### Obbligo di prelievo

L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale. Restano riservati i casi eccezionali che sono al beneficio di un'autorizzazione cantonale al prelievo di acqua dalla falda a scopo industriale ed agricolo. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentati da acquedotti privati. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda. È vietato a terzi l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

---

<sup>1</sup> Stralciato d'ufficio dalla Sezione Enti Locali il 22 settembre 2021

#### Art.12

##### Uso dell'acqua

L'acqua può essere utilizzata unicamente per gli scopi previsti dal presente regolamento. È vietato cederla a terzi gratuitamente o contro pagamento. Risulta vietata la fornitura di acqua da una proprietà abbonata ad un'altra proprietà; come è anche vietato collegare abusivamente la propria condotta a quella di un altro utente. Tutte queste pratiche saranno perseguite per legge.

#### Art. 13

##### Prelievo abusivo

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire all'Azienda il danno arrecatole e può essere perseguito penalmente. È vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, aprire contatori e saracinesche d'arresto piombate, utilizzare gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione e derivare acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

#### Art. 14

##### Trattamento di potabilizzazione

L'Azienda è competente, d'intesa con il Laboratorio cantonale, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento di potabilizzazione. L'Azienda può stabilire la posa di apparecchi di trattamento in casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua.

#### Art. 15

##### Pressione e qualità

In linea generale l'acqua è fornita in permanenza ed alla pressione della rete.

Nella parte di regione sottostante il paese, dove la pressione supera le 8 bar(atm), dovrà essere applicato un riduttore di pressione proporzionato all'impianto che riduca la pressione al massimo a 5 bar(atm), prima del contatore. L'Azienda, garantita la potabilità dell'acqua, esclude a priori qualsiasi responsabilità per quanto concerne la sua composizione chimica (quanto alla durezza e aggressività), alla temperatura e alla regolarità di pressione d'erogazione della stessa. Se da parte dell'autorità di vigilanza, dovesse essere prevista la depurazione biologica dell'acqua erogata, l'Azienda non risponde in nessun caso per danni a vivai, acquari, biotopi, ecc. dovuti alla presenza nell'acqua di residui di cloro. Chi per usi personali, necessita di una composizione chimica dell'acqua particolare, deve provvedervi autonomamente e a proprie spese, mediante un impianto che dovrà essere approvato ed installato conformemente alle norme delle autorità cantonali, così da impedire ogni ritorno dell'acqua trattata o delle sostanze chimiche impiegate, nella rete comunale.

#### Art. 16

##### Modalità di fornitura

Le modalità di fornitura sono stabilite dall'Azienda, essa si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove normative di fornitura.

Se entro 60 giorni dalla comunicazione, l'abbonato non dà seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà eseguire o far eseguire a spese dell'abbonato la trasformazione ritenuta necessaria.

#### Art. 17

##### Limitazione della fornitura

Gli organi dell'Azienda possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore;
- disturbi d'esercizio;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;

L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni.

È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati in questo articolo e che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

In caso di interruzione della fornitura d'acqua, l'Azienda non assume alcuna responsabilità, né accorda riduzioni o indennizzi.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili, sono portate per tempo a conoscenza degli abbonati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

In caso di scarsità di acqua, l'Azienda può sospendere o imporre limitazioni all'uso, senza alcuna indennità per l'abbonato nei seguenti casi:

- bisogni per installazioni sportive;
- innaffiamento giardini pubblici e privati, fontane pubbliche;
- usi industriali e cantieri;
- usi commerciali;
- economie domestiche.

Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua.

Qualora l'abbonato ritenesse di avere subito un danno imputabile all'Azienda dovrà notificare entro 5 giorni lavorativi, le sue pretese di risarcimento tramite lettera raccomandata.

È fatto divieto, nei casi di limitazione o sospensione di fornitura, di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure o liquidi velenosi, questo per evitare aspirazioni di impurità nella rete dell'acqua potabile.

#### Art. 18

##### Fornitura di acqua temporanea

La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione dell'Azienda. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola antiritorno e di contatore. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

#### Art. 19

##### Fornitura d'acqua per scopi speciali

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, di lotta antincendio (Sprinkler od altri), di irrigazione, di rubinetti agricoli e di industrie necessitano di speciale autorizzazione. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni. Le piscine devono essere munite di impianto di rigenerazione dell'acqua. Le richieste potranno essere rifiutate se motivi tecnici non permettono la fornitura richiesta.

#### Art. 20

##### Prelievi per piscine

Il riempimento delle piscine potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione, ciò in ossequio alle disposizioni vigenti, e per evitare il contemporaneo riempimento iniziale di più piscine; è ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5mc. Non si accettano piscine oltre i 5mc senza filtro. Le piscine già esistenti dovranno adeguarsi al presente regolamento entro 12 mesi dalla sua approvazione.

L'Azienda favorisce l'introduzione di tutti i sistemi moderni di rigenerazione interni dell'acqua per piscine. Questi sistemi presuppongono la non completa vuotatura del bacino e il conseguente riempimento parziale della quantità di acqua necessaria al completamento, con utilizzo limitato dell'acqua di riempimento.

Di regola le piscine possono essere riempite una sola volta all'anno, non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 06.00. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa fissata dal Regolamento e misurata per il tramite di un contatore.

In caso di siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro semplice preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine.

### IV. Rete di distribuzione

#### Art. 21

##### Piano generale di distribuzione

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione allestito secondo le direttive cantonali (PGA).

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua; essa valuta caso per caso la fattibilità, secondo le sue possibilità tecniche e finanziarie, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono essere accolte soltanto se il o i proprietari si assumono le spese relative.

#### Art. 22

##### Rete di distribuzione

La rete di distribuzione è costituita dalle condotte principali, da quelle di distribuzione e dagli idranti posati di regola su area pubblica.

Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e sono posate in funzione della realizzazione dei piani di azzonamento in conformità al piano generale di distribuzione.

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono all'urbanizzazione dei fondi.

La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

#### Art. 23

##### Installazione

L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione.

Le condotte sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della SSIGA.

#### Art. 24

##### Idranti

L'Azienda provvede alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione del servizio antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

L'Azienda effettua il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti.

#### Art. 25

##### Azionamento degli idranti e delle saracinesche

Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire e chiudere le saracinesche.

I sigilli apposti dall'Azienda ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed altre parti degli impianti, hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

#### Art. 26

##### Utilizzazione dei sedimi privati

Ogni proprietario od abbonato è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 del Codice Civile Svizzero.

In casi speciali l'Azienda farà iscrivere, a proprie spese, il diritto di servitù a suo favore nel registro fondiario.

L'Azienda dovrà essere tenuta al corrente se si stipulano delle convenzioni tra privati.

L'accensione di servitù o di precari su proprietà private, per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti è regolata di volta in volta.

## V. Allacciamenti

#### Art. 27

##### Definizione dell'allacciamento

L'allacciamento è il tratto di tubazione che collega la rete di distribuzione alle singole proprietà. Esso si estende dalla diramazione della condotta di distribuzione fino al contatore compreso. Il punto di raccordo alla rete di distribuzione è stabilito dall'Azienda.

#### Art. 28

##### Allacciamento

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dall'Azienda. Di regola ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento. In casi eccezionali l'Azienda può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà (ad esempio case a schiera con un locale tecnico unico centralizzato).

Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

Per le proprietà situate fuori dalla zona edificabile, in località non servite dalla rete principale di distribuzione oppure laddove si rendano necessari prolungamenti della medesima, il Municipio può accordare il servizio di fornitura dell'acqua, a condizione che gli interessati si obblighino a corrispondere all'Azienda in via anticipata, oltre alle tasse

previste dal tariffario, l'intero costo della spesa occorrente per la nuova condotta e l'allacciamento fino alla proprietà privata.

In tal caso l'Azienda stabilisce il diametro delle tubazioni. Se l'allacciamento interessa proprietari diversi, il contributo è ripartito proporzionalmente.

Ove sia necessario l'attraversamento di proprietà private intermedie, il richiedente deve dimostrare d'aver ottenuto il relativo permesso da parte del proprietario del sedime privato da attraversare.

Se gli interessati non potessero accordarsi, l'Azienda può provvedervi essa stessa a norma di legge.

Tutte le spese causate dall'allacciamento, dall'attraversamento di fondi di terzi e le spese amministrative sono poste a carico del richiedente.

#### Art. 29

##### Condizioni tecniche

Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca d'entrata con chiusino) installato il più vicino possibile alla rete di distribuzione e posato per quanto possibile, su area di dominio pubblico ma comunque su area di libero accesso al personale dell'Azienda.

#### Art. 30

##### Domanda di allacciamento

Sono soggette a domanda di nuovo allacciamento:

- a) le nuove costruzioni;
- b) i rifacimenti, le riattazioni totali di costruzioni e la trasformazione di rustici e altri manufatti.
- c) la posa di rubinetti agricoli;
- d) le conversioni di allacciamenti agricoli in abitativi e altro.

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata una domanda scritta corredata dai relativi piani di esecuzione.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie e di allacciamento stabilite dal Municipio tramite ordinanza e nei limiti previsti dal presente Regolamento. L'allacciamento può essere eseguito unicamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione. L'Azienda renderà operativo l'allacciamento solo dopo il pagamento della tassa di cui all'art. 57 del presente regolamento.

Per ciò che concerne gli allacciamenti temporanei devono essere richiesti all'Azienda per iscritto allegando una planimetria del fondo.

Per i cantieri edili (uso temporaneo) fa fede la domanda di costruzione inoltrata all'UTC, e relativa licenza rilasciata dal Municipio, come richiesta di allacciamento all'Azienda. Per questo viene prelevata una tassa di cui all'art. 60.

L'Azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA, oppure se l'istante non rispetta altre condizioni dell'autorizzazione.

I nuovi allacciamenti per rubinetti agricoli saranno autorizzati di regola unicamente ai professionisti del ramo (es. agricoltori, orticoltori, allevatori, vivaisti, ecc.) iscritti nei rispettivi albi professionali. Si ritiene allacciamento agricolo un allacciamento che consuma più di 15'000 m<sup>3</sup> di acqua all'anno.

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto all'Azienda la quale rilascerà la relativa autorizzazione. L'Azienda può accordare

autorizzazioni di allacciamenti anche per proprietà situate fuori dalla giurisdizione comunale, previo accordo del Comune confinante.

#### Art.31

##### Esecuzione

L'Azienda esegue le diramazioni della condotta comunale fino alla saracinesca. L'Azienda può delegare direttamente l'utente per l'esecuzione del predetto lavoro.

Per l'esecuzione delle tubazioni d'allacciamento, partendo dalla saracinesca d'entrata in poi, l'utente dovrà servirsi esclusivamente di installatori idraulici debitamente autorizzati dall'Azienda (installatori concessionari).

L'installatore, per beneficiare di tale diritto, deve fornire la prova della sua formazione professionale completa e delle sue attitudini pratiche (diploma federale di maestria o altro certificato equivalente condiviso dalla SSIGA).

Prima di interrare la tubazione deve essere fornito un rilievo e richiesto il collaudo da parte dell'Azienda.

L'Azienda concederà l'immissione dell'acqua solo per gli impianti eseguiti secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione d'allacciamento.

#### Art.32

##### Costi di allacciamento

I costi della condotta di allacciamento con l'organo di interruzione (saracinesca) e il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione (T e collare compreso) devono essere sopportati dal proprietario.

L'Azienda non assume, con il collaudo, garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.

#### Art. 33

##### Controlli

L'abbonato è obbligato a garantire all'Azienda, come pure a terze persone da lei incaricate, il diritto di accedere all'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono altre proprietà.

#### Art. 34

##### Manutenzione

L'abbonato è tenuto ad avvisare immediatamente l'Azienda per le perdite d'acqua che si verificassero sul proprio allacciamento.

L'abbonato è responsabile dell'esecuzione e manutenzione dell'installazione a partire dalla saracinesca d'entrata (compresa), mentre la manutenzione della diramazione dalla condotta comunale fino alla saracinesca (esclusa) è eseguita dall'Azienda a completo carico dell'abbonato. L'Azienda può delegare direttamente l'utente per l'esecuzione del predetto lavoro.

Se l'allacciamento è eseguito sul campo stradale cantonale o comunale, l'utente deve preventivamente ottenere dalle competenti autorità il permesso di manomissione del campo stradale.

L'acqua perduta sarà fatturata secondo le indicazioni del contatore o per valutazione se la perdita è avvenuta prima del contatore.

#### Art. 35

##### Proprietà dell'allacciamento

a) le parti di allacciamento su area pubblica e privata fino al dispositivo di interruzione principale incluso rimangono di proprietà dell'Azienda comunale;

- b) la parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile;
- c) la dorsale è di proprietà comunale.

#### Art. 36

##### Messa fuori esercizio

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'Azienda provvede, a spese del proprietario, alla separazione della tubazione dalla condotta di distribuzione, a meno che sia garantita la riutilizzazione entro 12 mesi. In caso di modifica o rifacimento dell'allacciamento esistente l'utente è tenuto alla messa fuori servizio del vecchio allacciamento al punto di diramazione con la condotta di distribuzione.

### VI. Installazioni interne degli stabili

#### Art.37

##### Nuove installazioni

L'abbonato deve fare eseguire a sue spese le installazioni interne rispettando le norme SSIGA.

Il nome dell'installatore deve essere comunicato all'Azienda al momento dell'inoltro della domanda di allacciamento.

#### Art. 38

##### Controlli e Impianti non conformi

L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso d'installazioni nuove eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in caso di impianti non in regola al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, oppure in caso di impianti in stato di cattiva manutenzione; il proprietario deve porvi immediato rimedio entro il termine fissato dall'Azienda. Qualora egli non provveda a rendere l'impianto conforme alle prescrizioni, l'Azienda dopo semplice avviso, procederà ad eseguire o far eseguire i lavori necessari, addebitando le spese al proprietario.

#### Art. 39

##### Prescrizioni tecniche

Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo degli impianti ed il loro esercizio.

Gli impianti devono essere dotati in particolare:

- a) del rubinetto d'interruzione principale;
- b) della valvola di ritenuta che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni; è obbligatoria la posa di una valvola di ritenuta anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.) e quelli d'attività agricole;
- c) della valvola di riduzione della pressione;
- d) del rubinetto di chiusura, con rubinetto di scarico per ogni colonna di distribuzione;
- e) di eventuali altre apparecchiature richieste dal caso particolare.

Gli impianti interni potranno inoltre essere dotati:

- di filtri posati prima del contatore;
- di un serbatoio di riserva a bassa pressione per alimentare apparecchiature particolarmente delicate in casi di sospensione dell'erogazione dell'acqua;
- di bocche anti-incendio.

Detti accessori sono totalmente a carico dell'abbonato che ne rimane l'esclusivo proprietario.

Art. 40

Manutenzione

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti siano mantenuti in costante e perfetto stato di funzionamento.

Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi conduttori ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

I comproprietari di beni immobili nonché i titolari di proprietà per piani (P.P.P.) sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

Art.41

Responsabilità dell'utente

L'utente risponde, nei confronti dell'azienda, per tutti i danni da lui causati a seguito di manipolazioni errate, d'incuria, nonché d'insufficienza sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni.

Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le installazioni.

I comproprietari di beni immobili nonché i titolari di proprietà per piani (P.P.P.) sono responsabili in solido degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

Art. 42

Impianti di trattamento dell'acqua

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità e per il medesimo dalle competenti autorità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.

Art. 43

Pericolo di gelo e divieti

Nel periodo invernale, in caso di insufficiente isolamento, le condotte devono essere vuotate. È vietato lasciare defluire l'acqua per evitare danni dovuti al gelo.

L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

Art. 44

Dovere d'informazione

Tutte le trasformazioni dell'impianto devono essere annunciate preventivamente ed in forma scritta all'Azienda.

## VII. Contatori

Art. 45

Contatore

La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente è eseguita tramite contatori adeguati. L'Azienda fornisce il contatore che resta di sua proprietà e ne cura la manutenzione. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.

#### Art. 46

##### Ubicazione

L'ubicazione del contatore è stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche in un luogo facilmente accessibile all'interno del fabbricato, al riparo dal gelo, dalle intemperie e dal ristagno dell'acqua.

Guasti causati al contatore dal mancato rispetto di queste prescrizioni oppure da altre negligenze saranno riparati a spese del proprietario computando anche i danni derivanti all'Azienda.

In via eccezionale l'Azienda può concedere la posa del contatore all'esterno del fabbricato a condizione che essa avvenga in un pozzetto predisposto a tale scopo e protetto dal gelo. L'esecuzione di manufatti speciali per la posa dei contatori, quali pozzetto esterno allo stabile avviene su indicazioni dettagliate dall'Azienda a spese del proprietario.

I responsabili dell'Azienda provvederanno alla piombatura del contatore.

L'Azienda ha il diritto di far spostare, a spese del proprietario, i contatori che non rispondono alle esigenze previste dal presente articolo.

#### Art. 47

##### Responsabilità

L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non può apportare o fare apportare modifiche rispettivamente manomettere il contatore.

L'azienda si riserva il diritto di fatturare all'utente i consumi conseguenti a perdite dell'allacciamento privato, anche se non misurato dal contatore.

#### Art. 48

##### Disfunzioni

La verifica del contatore viene eseguita dall'Azienda ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La stessa può anche essere richiesta per iscritto dall'abbonato. In caso di constatato cattivo funzionamento del contatore il consumo è stabilito in base al consumo medio degli ultimi due anni. Le disfunzioni devono essere immediatamente annunciate all'Azienda.

#### Art. 49

##### Sotto-contatori

Se l'abbonato desidera posare dei sotto-contatori ne deve assumere le spese di acquisto, di posa e di manutenzione.

Le prescrizioni tecniche devono essere osservate.

La lettura di questi contatori non compete all'Azienda.

Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale dell'Azienda.

#### Art. 50

##### Danni o manomissioni

Ogni danno causato al contatore e alle condotte di allacciamento intenzionalmente, per effetto del gelo, per trascuratezza dell'abbonato o per altre cause è riparato a spese di quest'ultimo.

I trasgressori saranno perseguibili amministrativamente e penalmente secondo l'art. 67 del presente Regolamento.

Art. 51

Letture dei contatori

La lettura dei contatori avviene, di regola, una volta all'anno nel corso dei mesi di novembre e dicembre.

L'Azienda può eseguire delle letture intermedie durante l'anno.

Su richiesta scritta dell'abbonato, possono essere effettuate letture intermedie e possono essere rilasciate fatture pro-rata.

Vige comunque l'obbligo d'informazione da parte dell'utenza nei modi stabiliti dall'Azienda, come pure dar seguito a eventuali richieste di autocertificazione.

Art. 52

Misurazione

L'Azienda procede alla revisione dei contatori a sue spese. Qualora vi fossero dubbi sull'esattezza delle misurazioni, l'abbonato può richiedere una verifica intimandola per iscritto.

Il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto a un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5 %, le spese per questa operazione di verifica, come pure i lavori di smontaggio e rimontaggio del contatore, sono a carico dell'abbonato. In caso contrario esse sono sopportate dall'Azienda, così come le spese di revisione dell'apparecchio.

## VIII. Abbonamento

Art. 53

Inizio dell'abbonamento

L'installazione del contatore da parte dell'Azienda, determina l'inizio di un abbonamento.

Art. 54

Contratto di abbonamento

È considerato abbonato il proprietario dell'immobile o di un terreno, il quale deve richiedere all'Azienda l'installazione del contatore.

Art. 55

Disdetta di abbonamento

L'abbonato che intende rinunciare definitivamente alla fornitura dell'acqua, deve comunicarlo all'Azienda in forma scritta con un preavviso di almeno 30 giorni.

L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'abbonato.

La disdetta dell'abbonamento comporta la perdita di abitabilità dell'immobile.

Art. 56

Cambiamento di proprietario

Il cambiamento di proprietario deve essere notificato entro 10 giorni per iscritto all'Azienda la quale procede, se necessario, ad una lettura intermedia del contatore. Sino al momento della notifica, il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate.

Eventuali spese per ricerche causate dalla mancata notifica sono poste a carico dell'abbonato.

Il proprietario risponde verso l'azienda di tutti i danni provocati a seguito di errate manipolazioni, mancanza di cura o sorveglianza, e manutenzione insufficiente. Esso risponde anche per i suoi inquilini e per i terzi autorizzati a utilizzare le sue installazioni.

#### Art. 57

##### Finanziamento

Stabilito il principio dell'autofinanziamento, l'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

#### Art. 58

##### Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali sono sopportate di regola dall'Azienda.

#### Art. 59

##### Tassa di allacciamento

Per ogni allacciamento richiesto ed autorizzato secondo l'art. 28 del presente regolamento, è prelevata una tassa unica di allacciamento definita dal Municipio tramite ordinanza.

La tassa di allacciamento è stabilita in base al valore di stima dell'immobile. Il richiedente dovrà versare un importo al Comune pari al 5 per mille del valore di stima, con un minimo di chf. 200.-- ed un massimo di chf. 10.000.--.

L'allacciamento rimane di proprietà dell'utente il quale ne è responsabile della manutenzione.

L'importo da versare quale acconto, prima dell'inizio dei lavori, è pari all'80% del preventivo dichiarato sulla domanda di costruzione, riservata da parte dell'Azienda una correzione, laddove esistesse una manifesta sproporzione. Sarà applicato il conguaglio non appena in possesso della stima ufficiale cresciuta in giudicato.

In caso di sopraelevazioni, ampliamenti, sistemazioni, nuove costruzioni, comportanti un aumento del valore di stima (esclusi gli aumenti in caso di revisione generale delle stime), sarà prelevato un supplemento del 3 per mille sulla differenza tra la vecchia e la nuova stima. La tassa non è prelevata in caso d'edificazione di costruzioni accessorie (ripostigli, autorimesse, tettoie, ecc.) se non allacciate all'installazione.

Per gli allacciamenti all'acquedotto a scopi agricoli viene prelevata una tassa unica da un minimo di chf. 100.-- ad un massimo di chf. 800.--; in caso di cambiamento di destinazione sarà applicato quanto previsto dai precedenti paragrafi.

La tassa è prelevata anticipatamente. Debitore è considerato il proprietario, rispettivamente chi è autorizzato a costruire lo stabile (istante).

La fattura dell'azienda è parificata ad un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 della legge esecuzioni e fallimenti (LEF).

#### Art. 60

##### Determinazione della tassa d'uso

Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione. La tassa d'uso è dovuta anche in assenza di consumo.

La tassa d'uso è suddivisa in:

- a) tassa base annuale;
- b) tassa di consumo effettivo;
- c) tassa noleggio contatore;

La determinazione delle tasse è di competenza del Municipio. Esse sono fissate mediante ordinanza municipale, tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal Regolamento.

Rotture di tubazioni o qualunque perdita in generale dopo il contatore sia per negligenza dell'abbonato sia per caso fortuito, non danno diritto a riduzione di tassa.

Il proprietario non può in nessun caso imporre ai propri conduttori o affittuari, per il consumo dell'acqua potabile, un prezzo superiore all'importo della tassa da lui pagata all'Azienda. L'Azienda dopo richiesta scritta da parte di un affittuario, può dare informazioni relative alla fatturazione per la casa o appartamento da esso abitato.

a) Tassa base annuale

La tassa base viene calcolata in base al calibro del contatore secondo i seguenti parametri:

Calibro	Importo Minimo chf.	Importo Massimo chf.
fino a 3/4" (20 mm)	90.-	270.-
1" (25 mm)	120.-	360.-
1 1/4" (32 mm)	150.-	450.-
1 1/2" (40 mm)	200.-	600.-
2" (50 mm) oltre	300.-	900.-

b) Tassa di consumo effettivo

Tassa calcolata in base al consumo registrato dal contatore.

	Minimo	Massimo
Al metro cubo	fr. 0.60	fr. 3.--

Il Municipio può richiedere un acconto sul consumo.

c) Tassa noleggio contatore

Per ogni contatore di proprietà dell'Azienda l'abbonato paga una tassa annua di noleggio in base al calibro del contatore:

Calibro	Importo Minimo chf.	Importo Massimo chf.
fino a 3/4" (20 mm)	20.-	60.-
1" (25 mm)	30.-	90.-
1 1/4" (32 mm)	40.-	120.-
1 1/2" (40 mm)	60.-	180.-
2" (50 mm) oltre	70.-	210.-

Art. 61

Altre tasse

Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:

- per uso idrante;
- per richiamo o diffida;
- per ricerca perdite;

Tassa per uso idrante

L'Azienda può, per motivazioni ritenute valide, autorizzare l'uso di idranti antincendio anche per altri scopi, previo pagamento di una tassa base e pagamento del consumo misurato con il contatore.

Tassa base+ tassa consumo al mc.

Descrizione	Importo Minimo chf.	Importo Massimo chf.
Tassa Base	100.-	500.-
Tassa Consumo al mc.	1.00.-	2.00.-

## Tassa per richiamo o diffida

	Importo Minimo chf.	Importo Massimo chf.
Ogni richiamo o diffida di pagamento	10.-	50.-

## Tassa per ricerca perdite

Per ogni ricerca eseguita dall'Azienda su tubazioni private sono fatturati i costi effettivi, compreso l'impiego del personale e/o le prestazioni di terzi.

## Tassa per collaudo impianto

	Importo Minimo chf.	Importo Massimo chf.
Collaudo impianto e stesura relativo rapporto	100.-	300.-

Le fatture dell'azienda sono parificate a titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 della legge esecuzioni e fallimenti (LEF)

## Art. 62

## Incasso della tassa d'uso

La procedura di emissione è regolata tramite ordinanza. La fatturazione avviene, di regola, annualmente. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse. Il proprietario dell'allacciamento o il suo rappresentante legale sono i responsabili per il pagamento delle fatture. Le fatture dell'Azienda sono parificate a un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 della LEF.

## Art. 63

## Reclami contro le tassazioni

Contro la tassazione l'abbonato ha diritto di reclamo al Municipio entro il termine di trenta giorni dalla data d'intimazione. Il reclamo non ha effetto sospensivo.

## Art. 64

## Prestazioni a terzi

Le prestazioni dell'Azienda a terzi saranno fatturate in base alle tariffe artigianali e professionali in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

## Art. 65

## Casi particolari

Per i casi particolari non disciplinati nel presente regolamento la tassa per l'autorizzazione è fissata dal Municipio a seconda dell'entità della concessione.

## Art. 66

## Esecuzione

Se un abbonato è in ritardo con il pagamento delle fatture, l'Azienda gli indirizza un richiamo, fissando un termine di trenta giorni per il pagamento. In caso di mancato pagamento entro i termini fissati dal richiamo, viene inviata una diffida per invio raccomandato fissando un ulteriore termine di dieci giorni per il pagamento. Trascorsi infruttuosi i termini della diffida, si procederà per via esecutiva, addebitando le relative spese. Unitamente alla fattura sarà riscossa la tassa di richiamo, di diffida e gli interessi di ritardo previsti dalla legge tributaria.

In caso di esecuzione infruttuosa l'Azienda può disporre una riduzione della fornitura garantendo un minimo vitale di erogazione.

## IX. Disposizioni penali e finali

### Art. 67

#### Infrazioni e penalità

Le infrazioni al presente Regolamento potranno essere punite con una multa per un ammontare minimo di CHF 100.- e un massimo di CHF 10'000.00.

Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali.

La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti dell'Azienda.

I proprietari sono responsabili per le conseguenze del mancato ossequio al presente regolamento. Un loro eventuale diritto di regresso non li svincola da tale responsabilità.

Sono riservate l'azione civile e penale per il risarcimento del danno causato all'Azienda.

In casi gravi l'Azienda può ridurre la fornitura garantendo in ogni modo l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari ed igienici.

Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

### Art. 68

#### Ricorsi

Contro le decisioni dell'Azienda è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione della Risoluzione Municipale.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

### Art. 69

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2021 riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.

### Art. 70

#### Abrogazioni


Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione, norma ed eventuali diritti preesistenti non conformi al presente regolamento.

Annulla il precedente regolamento del 16 dicembre 1996 ratificato dalle istanze cantonali il 7 febbraio 1997.

Il Sindaco



Riccardo Costantini



Il Segretario



Matteo Cortesi

Approvato dal Municipio nella seduta del 28.07.2020 con RM. n.º 3129

Approvato dal Consiglio Comunale di Rovio in data 17.12.2020

Ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 22.09.2021

Legenda:

LOC Legge organica comunale.

LCM Legge sui contributi di miglioria.

SSIGA Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque.

LEF Legge esecuzione e fallimenti.

PGA Piano generale dell'acquedotto.

SSIA Società Svizzera degli ingegneri e architetti.

Manuale AQUATI Classificatore contenente i documenti di lavoro per l'allestimento di un sistema di assicurazione della qualità ai sensi dell'art. 23 della Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.